



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del:	30/09/2013
Successivamente modificate	in data: 30/01/2014 30/04/2015 28/07/2016
Validità dal: 4/07/2016	Versione: luglio 2016
Autorizzato da:	Amministratore Delegato e Dirigente Preposto

Sommario

1. PREMESSA E FONTI NORMATIVE	3
2. DEFINIZIONI.....	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI	9
4. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	10
5. PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE	11
6. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETÀ CONTROLLATE	12
7. REGISTRO O ELENCO DELLE PARTI CORRELATE.....	13
8. DELIBERE QUADRO	14
9. OBBLIGHI INFORMATIVI ENDOSOCIETARI E PERIODICI.....	14
10. OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEL MERCATO E DEL PUBBLICO	15
11. INADEMPIMENTI DELLA PROCEDURA E SANZIONI	16
12. VIGILANZA SULLA PROCEDURA	16
13. AGGIORNAMENTI E MODIFICHE	16

1. PREMESSA E FONTI NORMATIVE

La presente procedura definisce le modalità adottate per l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni poste in essere da Net Insurance S.p.A. ("NI" o la "Società") con parti correlate, direttamente o per il tramite di società controllate, fiduciari o interposta persona, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sia sostanziale che procedurale delle operazioni medesime anche in considerazione della quotazione della Società sull'AIM ITALIA – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "AIM ITALIA").

La presente procedura è stata adottata ai sensi e per gli effetti delle seguenti previsioni normative:

- a. Art. 2391-bis cod. civ.
- b. Regolamento Emittenti AIM Italia pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. (il "Regolamento Emittenti");
- c. Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (il "Regolamento 17221", come richiamato dall'art. 13 del Regolamento Emittenti);
- d. Disposizioni in tema di Parti Correlate pubblicate da Borsa Italiana S.p.A. e relativi allegati (il "Regolamento OPC").

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia).

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia) si intendono automaticamente incorporate nella presente procedura e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Restano ferme le previsioni dei rapporti infragruppo adottate dalla società.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura valgono le seguenti definizioni:

1. Definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate

Parti Correlate

Un soggetto è parte correlata a una società se:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

(i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;

(ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;

(iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

- (b) è una società collegata della società;
- (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Operazioni con parti correlate

Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate"

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche", "società controllata", "società collegata" e "joint venture" sono le seguenti.

Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;

(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa. Rientrano tra i "Dirigenti con responsabilità strategiche":

- i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti effettivi del Collegio Sindacale, nonché i soggetti individuati, sulla base dei ruoli organizzativi e delle rispettive responsabilità, dal Presidente o dall'Amministratore Delegato (ad esempio i responsabili di direzione);
- per la Controllata anche i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti effettivi del Collegio Sindacale nonché gli altri Dirigenti con responsabilità strategiche della Controllante.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi includono:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;
- (c) il convivente more uxorio.

Società controllata

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società collegata

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Joint venture

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

3. Principi Interpretativi delle Definizioni

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

4. Indici di rilevanza

Assumono rilievo, al fine di identificare le operazioni di maggiore rilevanza gli indici previsti nell'allegato 2 del Regolamento OPC, di seguito indicati:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;

iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

5. Operazioni di Maggiore Rilevanza

Sono Operazioni di Maggiore Rilevanza ai fini della presente procedura le operazioni con parti correlate:

1. in cui almeno uno dei degli indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%;
2. compiute con l'eventuale società controllante quotata (ove ve ne sia una) o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza risulti superiore alla soglia del 2,5%;
3. che per rilevanza, natura delle controparti, prezzo di trasferimento, modalità e tempistica, necessitino della opportuna completezza dell'informazione in bilancio ai sensi dell'art. 2247, comma primo, punto 22-bis, cod. civ;
4. nelle quali la correlazione sussista con un membro del consiglio di amministrazione.

In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento OPC, deve essere determinata in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice di rilevanza o degli indici di rilevanza ad essa applicabili ed i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro al fine di verificare il superamento delle soglie di rilevanza.

6. Operazioni di minore rilevanza

Sono operazioni di minore rilevanza ai fini della presente procedura le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza, dalle operazioni di importo esiguo e dalle altre operazioni eventualmente escluse dall'applicazione della presente procedura ai sensi della procedura medesima.

7. Operazioni ordinarie

Sono le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria delle società appartenenti al Gruppo, quali le seguenti:

- le operazioni inerenti all'esercizio dei rami assicurativi per cui la società è autorizzata;
- le operazioni inerenti alla riassicurazione, sia attiva che passiva, e alla coassicurazione;
- i rapporti di intermediazione assicurativa;
- la gestione finanziaria degli attivi della società e le attività di investimento e disinvestimento degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche.

Tali operazioni si considerano rientranti nell'ambito dell'ordinario esercizio dell'attività operativa, e quindi escluse dall'applicazione della Procedura (vedi successivo paragrafo 3.), quando, oltre alle Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, concorrano le seguenti condizioni:

- le dimensioni, la struttura, l'oggetto e la frequenza dell'operazione non presentino aspetti di anomalia e siano coerenti con quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla società interessata;
- i termini e le condizioni contrattuali non si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali della società interessata;
- l'operazione non sia anomala con riferimento alle caratteristiche della controparte.

8. Operazioni di importo esiguo

Sono le operazioni con parti correlate il cui prevedibile importo massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi: € 50.000,00.

9. Amministratori indipendenti

Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), dall'art. 76 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e da Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011 n. 220.

10. Amministratori non correlati

Amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

11. Soci non correlati

Sono i soggetti a cui spetta il diritto di voto nella Società, diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

12. Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

Condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

13. Key Manager

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, cui viene assegnato un ruolo chiave nell'ambito della presente procedura. Tale figura si avvale del supporto operativo della Funzione Segreteria Societaria e Partecipazioni (di seguito anche Segreteria Societaria).

14. Comitato Parti Correlate o semplicemente Comitato

L'Organo è composto da due amministratori indipendenti e dal Presidente del Collegio Sindacale.

In caso di assenza o di impedimento per qualsiasi motivo, l'Organo si riterrà in ogni caso validamente composto anche da un amministratore indipendente e dal Presidente del Collegio Sindacale ovvero da due amministratori indipendenti.

15. Registro o elenco delle parti correlate

Registro - predisposto e aggiornato, con frequenza almeno annuale, dal Key Manager sulla base delle informazioni comunque a disposizione della Società - nel quale vengono iscritte le Parti Correlate ai sensi del Principio contabile internazionale IAS 24.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. La presente Procedura trova applicazione in relazione alle Operazioni con le Parti Correlate salvo le esclusioni previste nel successivo paragrafo.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura:
 - A. le operazioni di Importo Esiguo;
 - B. le singole operazioni rientranti nell'ambito di una Delibera-Quadro approvata ai sensi della presente Procedura;
 - C. le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
 - D. le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
 - E. le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
 - F. le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;

G. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni impartite dall'IVASS o da altre Autorità amministrative indipendenti nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

3. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura le operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con le Società Collegate qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi di altre Parti Correlate di NI, qualificati come significativi (gli "Interessi Significativi") in base ai seguenti criteri generali:
 - sono generati da rilevanti rapporti di natura partecipativa, patrimoniale o finanziaria;
 - i rapporti di cui al punto precedente sono in grado di orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società, della Società Controllata o della Società Collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice l'altra Parte Correlata di NI.

Non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Società Controllate o Collegate.

4. Ai fini del precedente comma 3, la qualificazione di significatività di eventuali interessi di altre Parti Correlate è condotta di volta in volta in relazione alle circostanze e ai fatti concreti rivolgendo l'attenzione alla sostanza e non alla forma, anche sulla base di criteri di seguito individuati. In particolare, Interessi Significativi possono, ad esempio, sussistere qualora:

(a) le società parti dell'Operazioni condividano uno o più consiglieri o Dirigenti con Responsabilità Strategiche e tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Collegate con le quali l'Operazione è svolta; in tali circostanze, la valutazione di significatività andrà condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della Società Controllata o Collegata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del Dirigente con Responsabilità Strategiche;

(b) la Società Controllata o Collegata sia partecipata, anche indirettamente, dal soggetto che eventualmente controlla NI ed il peso effettivo della partecipazione detenuta nella Società Controllata o Collegata dal soggetto che esercita il controllo su NI supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella stessa NI. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale. Qualora alla partecipazione nella Parte Correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.

5. Non rappresenta invece, di per sé solo, un Interesse Significativo la semplice detenzione di una partecipazione nella Società Controllata o Collegata da parte di altre Società Controllate da NI o ad essa Collegate.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Prima dell'esecuzione ovvero della deliberazione di una qualsiasi operazione, uno qualsiasi dei membri degli organi delegati, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero il Key Manager autonomamente verificano se la controparte risulti essere una Parte Correlata.
2. Qualora l'operazione rientri tra le potenziali Operazioni con Parti Correlate, il soggetto che ha rilevato l'operazione è tenuto a comunicare al Key Manager le principali informazioni sull'Operazione e la data prevista per l'esecuzione e/o la deliberazione dell'Operazione da

parte dell'Organo competente per la stessa (la "Data di Riferimento"), affinché il Key Manager, avvalendosi dell'eventuale supporto di altre funzioni interessate, verifichi se l'Operazione rientra tra le Operazioni Escluse.

3. Qualora si tratti di una Operazione Esclusa, l'informativa, resa in forma scritta e adeguatamente archiviata, dovrà fornire l'indicazione della causa di esenzione ritenuta applicabile. Ove la causa di esenzione sia costituita da condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard l'informativa dovrà includere documentazione contenente oggettivi elementi di riscontro.
4. All'atto della individuazione delle operazioni con parti correlate, il Key Manager verifica se, con riferimento a ciascuna specifica operazione, sorge l'esigenza di procedere adottando un Presidio Equivalente, ed in caso positivo, pone in essere le attività necessarie o propedeutiche alla relativa adozione.
5. In ogni caso il Key Manager predispose e mette a disposizione dell'organo deliberante, almeno quattro giorni prima della deliberazione in merito al compimento dell'operazione, una sintesi scritta dell'operazione, nella quale sono indicati:
 - (i) la controparte dell'operazione che è parte correlata della Società;
 - (ii) la natura della correlazione;
 - (iii) se si tratta di un'operazione di maggiore o minore rilevanza;
 - (iv) una descrizione dell'operazione, con specifico riguardo alle modalità di determinazione del corrispettivo, dei termini e delle condizioni dell'operazione nonché delle relative modalità di esecuzione;
 - (v) l'interesse della Società al compimento dell'operazione;
 - (vi) le motivazioni sottese all'operazione;
 - (vii) i prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, anche a livello consolidato;
 - (viii) eventuali interessi (anche indiretti) dei componenti degli organi sociali nell'operazione.

5. PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

1. La Società, rientrando tra le società di cui all'art. 10 del Regolamento 17221, applica il disposto dell'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. e, pertanto, adotta per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate un'unica procedura (procedura semplificata), sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.
2. In tutti i casi in cui venga meno, anche per intervenute modifiche al quadro normativo e regolamentare, la possibilità di adottare la procedura semplificata, il Key Manager si attiverà tempestivamente al fine di apportare alla presente procedura tutte le modifiche che si rendano necessarie e/o opportune.
3. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa agli organi societari competenti, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che per legge, statuto o delibera spettino alla rispettiva competenza. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate dovrà avvenire previo parere motivato e non vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

4. Ove non sia possibile per qualsiasi ragione avere il parere del Comitato, il parere verrà reso, in qualità di Presidio Equivalente, da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse con riferimento alla specifica operazione, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
5. Il Comitato può farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, con un importo massimo di spesa pari a € 20.000,00 per singolo atto.
6. Il parere deve essere redatto con modalità analitiche e fornire nella conclusione una indicazione chiara e precisa del Comitato, sia essa favorevole o contraria al compimento dell'operazione oggetto di esame.
7. I pareri del Comitato o dei Presidi Equivalenti devono essere resi per iscritto e messi a disposizione dell'organo competente almeno tre giorni prima della deliberazione in merito al compimento dell'operazione. A tal fine, il Key Manager cura che vengano fornite al Comitato o al Presidio Equivalente, unitamente alla richiesta del parere, tutte le informazioni e la documentazione necessaria e/o utile affinché il Comitato o Presidio Equivalente possa rendere il proprio parere sulla scorta di un adeguato quadro informativo.
8. Il comitato potrà riunirsi in tele/audioconferenza o potrà procedere mediante consultazione scritta e di acquisizione del consenso espresso per iscritto, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo.
9. L'organo competente, acquisito ed esaminato il prescritto parere, approva le operazioni con parti correlate. Il verbale della deliberazione in merito all'operazione, ove previsto, deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel caso in cui l'organo competente approvi una operazione pur in presenza di un parere contrario, il verbale, ove previsto, dovrà recare altresì adeguata specificazione delle ragioni per cui il parere contrario non è stato condiviso dall'organo competente.
10. Con riferimento alle operazioni con parti correlate per la cui approvazione sia competente l'assemblea dei soci, le precedenti disposizioni, devono essere osservate con riferimento all'approvazione da parte dell'organo competente della proposta di delibera da sottoporre all'approvazione assembleare. In tali casi il parere non vincolante reso dal Comitato o dal Presidio Equivalente deve essere reso disponibile per i soci presso la sede sociale ovvero messo a disposizione su richiesta.
11. Qualora in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, tale operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'operazione.

6. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETÀ CONTROLLATE

1. Fatte salve le ipotesi di esclusione, la presente Procedura si applica, mutatis mutandis, anche:
 - (i) alle Operazioni con Parti Correlate che dovessero essere effettuate dalle Società Controllate e sottoposte al preventivo esame di NI ovvero alla sua preventiva approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'eventuale attività di direzione e coordinamento da parte di NI o dei processi decisionali interni o delle deleghe di gestione eventualmente conferite ad Organi Delegati di NI, e

- (ii) alle Operazioni con Parti Correlate di NI poste in essere dalle sue Società Controllate.
2. Prima di effettuare una operazione, la Società Controllata, a mezzo della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientra fra i soggetti identificati come propria Parte Correlata ovvero, sulla scorta dell'elenco aggiornato delle Parti Correlate di NI (di cui al successivo paragrafo 7.) trasmesso dal Key Manager di NI, come Parte Correlata di NI.
 3. Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione di cui all'articolo 3, le Società Controllate sottopongono al preventivo esame e/o approvazione di NI le operazioni con Parti Correlate che intendano porre in essere, informando tempestivamente il Key Manager di NI e trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria e/o utile per dare corso a quanto previsto dalla presente procedura.
 4. Il Key Manager valuta se avviare la procedura di cui all'articolo 5.
 5. Ove necessario ai sensi della presente Procedura, il Comitato o il Presidio Equivalente rilascia il proprio parere in tempo utile al fine di consentire al competente organo della Società Controllata di porre in essere l'operazione.
 6. Successivamente all'approvazione dell'operazione o al compimento della stessa, la società controllata:
 - (i) fornisce tempestivamente al Key Manager di NI le informazioni a questa necessarie per adempiere agli obblighi informativi di cui alla presente procedura;
 - (ii) predispone una specifica informativa, in tempo utile perché la stessa possa essere esaminata in occasione della prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione di NI.

7. REGISTRO O ELENCO DELLE PARTI CORRELATE

La Società istituisce un apposito Registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate.

Al fine di consentire una corretta elaborazione del Registro, i Dirigenti con responsabilità strategiche comunicano al Key Manager e alla Segreteria Societaria i soggetti con cui intrattengono rapporti di correlazione (di cui al paragrafo 2. DEFINIZIONI punti 1 e 2). Nel comunicare l'elenco degli stretti familiari, essi includono senz'altro il coniuge non legalmente separato e i figli conviventi valutando la presenza di altri soggetti che possano influenzarli o essere da loro influenzati nel rapporto con la Società.

Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato, inoltre, comunicano al Key Manager e alla Segreteria Societaria il conferimento di un nuovo incarico direttivo che possa essere incluso nella definizione di Dirigenti con responsabilità strategiche.

I medesimi Dirigenti comunicano tempestivamente le variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite.

Il Registro delle Parti Correlate è oggetto di adeguata diffusione effettuata dal Key Manager – circoscritta, in ogni caso, a: Amministratori, Sindaci Effettivi, Direttori, Funzioni Compliance e Internal Auditing - all'interno della Società e della Controllata.

Indipendentemente dalle rilevazioni delle operazioni con parti correlate effettuate dalla funzione preposta (Key Manager e Segreteria Societaria), gli Amministratori e gli altri Dirigenti con responsabilità strategiche informano tempestivamente l'Amministratore Delegato circa l'insorgenza di atti o fatti che possano condurre al perfezionamento di operazioni di cui siano parte essi stessi o alcune delle altre Parti Correlate.

I Dirigenti con responsabilità strategiche, nell'ambito della propria operatività, sono tenuti a consultare regolarmente il Registro delle Parti Correlate per identificare le operazioni da effettuarsi con Parti Correlate che non rientrino tra quelle di Importo Esiguo.

8. DELIBERE QUADRO

1. Con le medesime modalità previste per l'approvazione delle operazioni con parti correlate, la Società può adottare delle delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di operazioni con parti correlate, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - (a) le delibere quadro non possono avere un'efficacia superiore ad un anno e devono riferirsi ad operazioni sufficientemente determinate;
 - (b) le delibere quadro devono riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
2. In tutti i casi in cui sia stata approvata una delibera quadro, il Key Manager fornisce, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione della delibera quadro, con indicazione separata degli elementi informativi relativi alla singola operazione compiuta in attuazione della delibera quadro stessa.
3. Se, con riferimento ad una delibera quadro, il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento superi la soglia di rilevanza prevista per l'individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza, contestualmente all'approvazione della delibera quadro la Società procederà alla pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 2 del Regolamento OPC.

9. OBBLIGHI INFORMATIVI ENDOSOCIETARI E PERIODICI

1. Fermo restando quanto previsto nella precedente procedura, il Key Manager, con cadenza almeno trimestrale, fornisce per iscritto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un'informativa dettagliata in merito all'esecuzione delle operazioni con parti correlate, indicando le Parti Correlate coinvolte, le modalità e le condizioni con cui le operazioni sono state realizzate, ed, eventualmente, allegando i pareri del Comitato o dei Presidi Equivalenti, nel caso in cui non siano già nella disponibilità di tali organi.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Società fornisce nella relazione intermedia sulla gestione semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni in merito a:
 - (i) le operazioni di maggiore rilevanza compiute nel periodo di riferimento;
 - (ii) le altre eventuali operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'art. 2427, comma secondo, cod. civ., concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
 - (iii) qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
3. Qualora nulla osti in base alle normative di tempo in tempo vigenti, le informazioni di cui al precedente comma possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di operazioni di maggiore rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.

10.OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEL MERCATO E DEL PUBBLICO

1. Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 11 del Regolamento Emittenti (obblighi di informativa Price sensitive), nel comunicato oggetto di diffusione al pubblico sono altresì contenute, in aggiunta alle informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, le seguenti informazioni:
 - a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
 - c) se l'operazione si qualifica o meno come operazione di maggiore rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo;
 - d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione;
 - e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti.
2. In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, anche nelle ipotesi in cui le stesse debbano essere realizzate da società controllate, la Società predispone, a cura del Key Manager, un Documento Informativo redatto in conformità all'Allegato 3 al Regolamento OPC. Fermo restando quanto previsto nell'art. 11 del Regolamento Emittenti in materia di informazioni privilegiate, il Documento Informativo di cui al presente comma è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.
3. Il Documento Informativo di cui al comma 1 deve essere predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio, la Società concluda con una medesima parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società stessa, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur se non siano qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi delle definizioni n.4 e n.5. Ai fini del presente comma rilevano anche le operazioni compiute da società controllate e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi della presente procedura. Il Documento Informativo di cui al presente comma è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.
4. Nei termini previsti dai commi 2 e 3 la Società mette altresì a disposizione del pubblico, in allegato al relativo Documento Informativo o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato o dai Presidi Equivalenti. In tale ultima ipotesi, la Società potrà limitarsi a pubblicare i soli elementi indicati dall'Allegato 3 al Regolamento OPC, motivando tale scelta.

5. Nei casi in cui, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la Società sia tenuta a predisporre un comunicato o un altro documento informativo ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti, può essere pubblicato un unico documento che contenga le informazioni di cui al comma 1 e quelle richieste dai predetti articoli 12, 14 e 15. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'art. 17 del Regolamento Emittenti nel termine più breve tra quelli previsti dal comma 1 e da ciascuna delle disposizioni applicabili.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Emittenti in materia di informazioni privilegiate, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità di cui all'art. 17 del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato o dal Presidio Equivalente nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società.

11. INADEMPIMENTI DELLA PROCEDURA E SANZIONI

1. In caso di violazione delle disposizioni della presente Procedura, la Società e altre società del gruppo NI – ciascuna per quanto di relativa spettanza – procederanno, nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti) nonché dalle disposizioni del Codice Civile.
2. Il mancato rispetto della presente Procedura potrà comportare la richiesta all'autore della violazione del risarcimento di tutti i danni subiti dalla Società nonché l'adozione delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

12. VIGILANZA SULLA PROCEDURA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391-bis cod. civ., il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle regole adottate con la presente procedura, valutando la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni effettuate con parti correlate e provvede a riferire gli esiti della propria attività all'assemblea dei soci.

13. AGGIORNAMENTI E MODIFICHE

Gli aggiornamenti necessari e le modifiche alla presente procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società previo parere favorevole non vincolante degli amministratori indipendenti o di un esperto indipendente.